

## **BANDO PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA**

(Titolo III del Regolamento delle Prestazioni Assistenziali delibera C.I.G. 5/2022 approvato

dai MM.VV. con nota n. 0000195.10-01.2023 del 10.01.2023)

**L'EPPI - Ente di Previdenza dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati** visto il Regolamento delle Prestazioni Assistenziali, approvato dal Consiglio d'Indirizzo Generale con delibera n. 5 del 23.06.2022, indice un bando per l'assegnazione di prestazioni assistenziali, fino allo stanziamento complessivo di euro 1.040.000 ai sensi dell'articolo 34 comma 1, a sostegno dei figli, della disabilità e della prima casa.

### **1. Destinatari del sussidio (cfr. art. 35)**

Destinatari del sussidio sono gli iscritti contribuenti all'EPPI o i loro eredi, nonché gli iscritti titolari di pensione di vecchiaia, inabilità ed invalidità che abbiano cessato la professione, nei limiti di seguito specificati.

Si segnala che, in base alla regola generale di cui all'art. 4<sup>3</sup>, i trattamenti a sostegno della famiglia non sono erogabili agli iscritti, i quali a momento della presentazione della domanda siano membri degli organi di EPPI salvo che per i trattamenti disciplinati dalla sola Sottosezione della "disabilità" che sono erogabili anche i membri degli organi EPPI.

### **2. Eventi tutelati (cfr. art. 34)**

L'Ente riconosce un sussidio a parziale copertura delle spese sostenute per far fronte alle seguenti esigenze:

- 2.a) nascita, adozione o affidamento (per almeno sei mesi);
- 2.b) iscrizione al nido o alla scuola d'infanzia; l'iscritto può presentare nuove domande a più bandi negli anni successivi per ciascun anno di iscrizione al nido o alla scuola di infanzia
- 2.c) tutele dei figli minori in ipotesi di decesso del genitore iscritto all'EPPI ovvero nell'ipotesi di decesso dell'altro genitore se coniuge o convivente con l'iscritto ex. l. n. 73/2016; sono destinatari di tale trattamento gli eredi dell'iscritto che siano

potenzialmente destinatari di pensione ai superstiti. Tale sussidio può essere erogato solo per due anni.

Nel caso di compimento della maggiore età nel corso dell'anno 2023 il figlio matura il diritto; dopo il compimento della maggiore età il figlio perde il diritto al sussidio,

2.d) spese funerarie per decesso dell'iscritto, del coniuge o dei figli fiscalmente a carico; sono destinatari di tale trattamento gli eredi dell'iscritto che siano potenzialmente destinatari di pensione ai superstiti

2.e) assistenza agli iscritti che abbiano a carico coniuge, figli o altri componenti del nucleo familiare, con un grado di invalidità non inferiore a due terzi;

2.f) assistenza agli iscritti, con un grado di invalidità non inferiore a due terzi;

2.g) interventi per l'abbattimento di barriere architettoniche;

2.h) acquisto o interventi sui veicoli da adibire al trasporto dei soggetti con disabilità.

2.i) mutui e prestiti per acquisto o "costruzione" prima casa, con l'esclusione di immobili accatastati nelle categorie A/8 o A/9

### **3. Condizioni di ammissibilità (cfr. art. 36)**

I sussidi di cui al presente Bando coprono parzialmente i costi sostenuti dagli iscritti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023; le spese devono essere documentate da fatture intestate all'iscritto o familiare a carico. Per la domanda di sussidio a causa di evento nascita o adozione rileva la rispettiva data di nascita o adozione; nel caso di affidamento il diritto (e quindi la data di riferimento) matura dopo sei mesi.

Tutti i sussidi di cui al presente Bando vengono erogati agli iscritti sulla base della graduatoria e a condizione che al momento della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti

- a) anzianità contributiva pari ad almeno 36 mesi nel triennio precedente l'anno di presentazione della domanda (ai fini del computo si considera anche l'annualità precedente quella di presentazione della domanda qualora non sia scaduto il termine di presentazione della relativa dichiarazione reddituale); il requisito della anzianità contributiva non è richiesto per i pensionati, i quali al momento della presentazione della domanda abbiano già comunicato la cessazione della libera professione.
- b) posizione documentale e contributiva tale da permettere il rilascio del DURC secondo i criteri deliberati dal CdA al momento della presentazione della domanda;
- c) un reddito ISEE non superiore a euro 35.000, verificato in base alla ultima certificazione ISEE valida, che l'iscritto è tenuto ad allegare.

#### **4. Cause di esclusione o limitazione**

Con riferimento ai trattamenti per iscritti con invalidità di cui alla lettera 2.f) –l'importo del sussidio è decurtato degli eventuali importi liquidati a titolo di invalidità civile e/o indennità di accompagnamento e/o indennità di frequenza e/o di integrazione alla pensione minima (nei casi di titolarità di assegno d'invalidità o pensione d'inabilità) nonché di ogni eventuale ulteriore intervento assistenziale riconosciuto per l'evento tutelato e liquidato dall'Ente, dallo Stato o da Amministrazioni regionali o comunali.

Sempre con riferimento al sussidio della lettera 2.f) non si dà luogo al riconoscimento del contributo nell'ipotesi in cui l'iscritto abbia diritto alla prestazione relativa alla copertura Long Term Care (cd. LTC) garantita dall'EPPI

Con riferimento ai trattamenti di cui alla lettera 2.g) – (abbattimento barriere architettoniche) l'importo del sussidio è decurtato degli eventuali importi per i quali si sia goduto di contributi di cui alla legge n. 13/89 o di altro eventuale intervento assistenziale riconosciuto per l'evento tutelato e liquidato dall'Ente, dallo Stato o dalle Amministrazioni regionali o comunali

Con riferimento ai trattamenti di cui alla lettera 2.i) – (prima casa), il termine “costruzione” è riferito agli interventi di cui all'art. 3, DPR n. 380/2001, con la esclusione della lettera a) del medesimo articolo “manutenzione ordinaria”. Sono, peraltro, esclusi dal sussidio gli interventi riferiti a immobili accatastati come A/8 o A/9.

L'iscritto non deve percepire altri contributi pubblici o altro intervento assistenziale riconosciuto per il medesimo evento dall'Ente, dallo Stato o da altre Amministrazioni regionali e comunali.

Il sussidio di cui alla lettera 2.i) – (prima casa) non può essere riconosciuto se l'iscritto ha già fruito per il medesimo immobile del diverso sussidio di cui al Titolo II, sez. 1° - (immobili destinati alla professione).

Qualora il mutuo o prestito sia cointestato a più soggetti, il sussidio in conto interessi di cui alla lettera 2.i) è riproporzionato in ragione della quota di pertinenza del richiedente.

## 5. Misura del trattamento

I sussidi di cui al presente Bando riferiti al Titolo III, sono calcolati sulla spesa effettivamente sostenuta o in misura forfettaria oppure infine in ragione degli interessi pagati sul prestito prima casa, come di seguito specificato, per poi essere parametrati in base ad una scala riferita al reddito ISEE.

La misura del sussidio economico per i diversi trattamenti è la seguente.

a) per il sussidio di cui alla lettera 2.a) – (nascita, affidamento, adozione), la misura forfettaria è pari a euro 2.000 per ciascun figlio nato, affidato o adottato. Nell'ipotesi di affidamento il periodo che dà luogo all'erogazione del sussidio non può essere inferiore a sei mesi;

b) per il sussidio di cui alla lettera 2.b) – (iscrizione nido o scuola di infanzia) la misura, fino al limite massimo di euro 2.500 è pari al 50% delle spese effettivamente sostenute. La domanda è ripetibile nei bandi successivi per ciascun anno di iscrizione al nido o alla scuola di infanzia. L'accoglimento o il respingimento di una domanda in un dato anno non comporta precedente per l'accoglimento o il respingimento in un anno successivo;

c) per il sussidio di cui alla lettera 2.c) – (decesso del genitore) la misura forfettaria è pari a euro 2.000 per ciascun figlio minore. Tale sussidio può essere erogato solo per due anni.

d) per il sussidio di cui alla lettera 2.d) – (spese funerarie), la misura è pari al 70% delle spese effettivamente sostenute fino al limite massimo di euro 2.000 per evento, e comunque nel limite massimo del sotto stanziamento individuato per questo specifico sussidio, di euro 250.000,00;

e) per i sussidi di cui alla lett. 2.e) (familiare con disabilità) la misura forfettaria del sussidio è la seguente:

1. nell'ipotesi in cui l'iscritto abbia a carico un familiare dichiarato totalmente inabile, la misura è pari a euro 6.000;

2. nell'ipotesi in cui l'iscritto abbia a carico un familiare con invalidità non totale ma riconosciuto invalido in misura non inferiore a due terzi, la misura è pari a euro 3.000;

f) per i sussidi di cui alla lett. 2.f) (iscritto con disabilità) la misura forfettaria del sussidio è la seguente:

1. nell'ipotesi in cui l'iscritto sia stato dichiarato totalmente inabile, nella misura forfettaria di euro 8.000
2. nell'ipotesi in cui l'iscritto sia riconosciuto invalido in misura non inferiore a due terzi, nella misura forfettaria di euro 6.000

g) Per i sussidi di cui alla lettera 2.g) – (abbattimento di barriere architettoniche), la misura, fino al limite massimo di euro 5.000 è pari al 50% delle spese effettivamente sostenute, salvo che non si sia goduto di contributi pubblici al medesimo fine;

h) Per i sussidi di cui alla lettera 2.h) - (veicoli per soggetti con disabilità), la misura, fino al limite massimo di euro 5.000 è pari al 50% delle spese effettivamente sostenute;

i) Per i sussidi di cui alla lettera 2.i) - (prima casa di abitazione), la misura, fino al limite massimo di euro 1.000 è pari al 50% degli interessi pagati dall'iscritto dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Ancorché il sussidio da erogare abbia carattere annuale e sia attribuito sulla base di ciascun Bando, per il parziale rimborso degli interessi riferiti al medesimo mutuo o prestito, l'iscritto potrà presentare negli anni successivi nuove domande.

L'accoglimento o il respingimento di una domanda in un dato anno non comporta accoglimento o respingimento in un anno successivo

Per calcolare la misura dei trattamenti da erogare effettivamente all'iscritto, tali basi vanno parametrize in relazione inversa al reddito ISEE secondo la tabella seguente:

da	a	sussidio riconosciuto
- €	15.000 €	100%
15.001 €	17.500 €	95%
17.501 €	20.000 €	90%
20.001 €	22.500 €	85%
22.501 €	25.000 €	80%
25.001 €	27.500 €	75%
27.501 €	30.000 €	70%
30.001 €	32.500 €	65%
32.501 €	35.000 €	60%

Il trattamento è erogabile a condizione che la misura dello stesso sia superiore al limite, deliberato dal CdA per il rilascio della dichiarazione di regolarità contributiva (attualmente pari a euro 150). Ciò comporta che, qualora all'esito delle verifiche la prestazione assistenziale riferita alla singola domanda risulti inferiore a euro 150 la stessa non verrà materialmente erogata.

#### **6. Limiti al cumulo di trattamenti (cfr. art. 7)**

Il Regolamento consente di presentare domanda per ciascuno dei diversi Titoli ma fissa tetti economici al cumulo dei vari trattamenti erogabili al singolo iscritto.

- In linea generale e con riferimento all'insieme dei trattamenti disciplinati dal Regolamento, il cumulo di tutti i trattamenti erogabili al singolo iscritto per anno solare non può superare la soglia di 25.000 €; va evidenziato che eventuali sussidi per calamità non vengono conteggiati e quindi per tali trattamenti si può eccedere tale soglia.



- Inoltre, il cumulo dei trattamenti erogabili al singolo iscritto per anno solare riferiti al sostegno della Famiglia (di cui al presente Bando) e al sostegno della salute (fatta salva l'indennità di malattia e i sussidi a concorso della polizza assicurativa che non vengono conteggiati ai fini di questo massimale) non può superare la soglia di 15.000 €.
- Ogni iscritto può presentare una sola domanda per anno solare.

In caso di superamento delle soglie indicate, EPPI accoglierà le singole domande dell'iscritto in ordine cronologico di presentazione.

## **7. Graduatoria**

Nel caso in cui, ad esito del gran numero di domande, le risorse stanziare da EPPI con riferimento ai trattamenti a sostegno della professione risultino incipienti, il CdA adotta una delibera con la quale dispone la lista degli ammessi ai trattamenti in base a una graduatoria definita in rapporto ai rispettivi redditi ISEE, privilegiando i redditi più bassi.

Nel caso di parità di reddito ISEE, ai fini della graduatoria, prevale la domanda alla quale, in ragione della precedenza nella trasmissione, sia stato attribuito un numero di protocollo inferiore in ragione dell'ordine cronologico di arrivo.

Adottata tale graduatoria il CdA incarica la Direzione di comunicarne gli esiti agli iscritti mediante pubblicazione sul sito dell'EPPI della soglia massima di reddito ISEE rispetto alla quale le domande ai vari trattamenti sono state ammesse e oltre la quale sono state respinte. Nell'ipotesi in cui si rilevino redditi ISEE identici, la Direzione pubblica insieme alla soglia reddituale minima della graduatoria anche il numero di protocollo ammesso.

## **8. Modalità e termini della domanda**

La domanda per l'assegnazione dei sussidi a sostegno della salute di cui al presente bando deve essere inviata, a pena di inammissibilità, entro le ore 12,00 del 29 aprile 2024 esclusivamente tramite l'apposita procedura on-line attivata sul sito internet dell'EPPI [www.eppi.it](http://www.eppi.it).